

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

Regolamento per il Servizio di Mensa per il Personale dipendente

Art.1

Il Servizio di mensa aziendale viene assicurato mediante la modalità sostitutiva del "buono pasto".

Art. 2

Hanno diritto ad usufruire del "buono pasto" tutti i dipendenti dell'Azienda, ivi compresi coloro i quali prestano la loro opera in posizione di comando, nonché i soggetti impegnati nei P.U.C., i contrattisti e i L.S.U., nei giorni di effettiva presenza in servizio, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto al successivo articolo 3).

Art. 3

Hanno diritto al "buono pasto " tutti i dipendenti dell'Azienda, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la cui articolazione dell'orario di lavoro, per indicazione normativa o per esigenze aziendali di carattere organizzativo, attestate dal Responsabile dell'U.O. di riferimento e riconosciute dall'Azienda, preveda, per il completamento del debito orario, dei rientri pomeridiani aventi una soglia minima di ore due, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, con il limite di cui al successivo art. 5).

Art. 4

Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata nella quale il lavoratore effettua il rientro pomeridiano, avente una soglia minima di ore due, per il completamento del normale orario di lavoro, con la relativa pausa di 30 minuti prevista dai CC.CC.NN.LL.

Art. 5

I dipendenti di cui sopra, possono usufruire dei buoni pasto, nei seguenti casi :

- a) Personale dipendente del comparto e della dirigenza con orario giornaliero ordinario articolato su 5 giorni alla settimana, nei giorni di effettivo servizio, che prestino la propria attività lavorativa al mattino per almeno sei ore con prosecuzione nelle ore pomeridiane, limitatamente ai due rientri pomeridiani obbligatori settimanali aventi una soglia minima di due ore e quindi mediamente pari a complessivi 8 rientri mensili.

Nel caso di comprovate esigenze di servizio (esempio: lavoro straordinario) attestate dal Dirigente di riferimento, potrà consentirsi ulteriore accesso al diritto al buono pasto nel caso di rientro pomeridiano, purchè il servizio mattutino sia di almeno sei ore e che detto prolungamento sia effettivamente non inferiore alla soglia minima di due ore .

- b) *I dipendenti in servizio presso le Unità Operative di Terapia Intensiva, Rianimazione, Utic, Utin , Sale Operatorie e i Tecnici di Radiologia a supporto delle suddette Unità operative, se impegnati nella prosecuzione del proprio turno di servizio per almeno due*

Alba
AS
17/11

11/12/12

Alba (CA 12)

ore oltre l'orario istituzionale, così come descritto al precedente punto a), e impossibilitati ad allontanarsi dalla propria sede di lavoro.

Nelle giornate di rientro pomeridiano dovrà essere effettuata una pausa pranzo di almeno 30 minuti. L'orario di servizio che dà diritto al buono pasto non può essere raggiunto con l'effettuazione di attività in regime di libera professione, sia intramoenia che aziendale (cd. Prestazioni aggiuntive), o con le altre attività rese fuori orario di servizio o con progetti speciali, né tantomeno si matura il diritto alla fruizione del pasto quando si effettuino unicamente le suddette tipologie di prestazioni.

Non si matura il diritto ai buoni pasto nei seguenti casi:

- a. durante le assenze per malattia o infortunio;
- b. durante le assenze per ferie;
- c. durante le assenze per permessi o riposi a qualunque titolo
- d. aspettativa - congedo o assenza a qualsiasi titolo;
- e. in ogni caso in cui il dipendente non effettui a qualsiasi titolo la prestazione lavorativa.

In nessun caso è ammesso il buono pasto per la cena.

Nei casi di lavoro a tempo parziale, in presenza dei requisiti di cui all'art. 3) e all'art. 4), verrà assegnata una dotazione di "buoni pasto" proporzionale alla quantità di lavoro prestata. Per i lavoratori a tempo determinato verrà assegnata una dotazione di buoni pasto rapportata alla durata del rapporto di lavoro.

Art. 6

La dote di "buoni pasto" viene consegnata ai lavoratori con cadenza trimestrale durante l'anno di riferimento a consuntivo ed in relazione alle effettive presenze in servizio.

Art. 7

Il valore del "buono pasto" viene fissato in € 5,16 (cinque/16), salvo diverse indicazioni dei futuri CC.CC.NN.LL o disposizioni normative. In ogni caso l'attuale sistema di erogazione del servizio non è assolutamente vincolante per l'Azienda. La stessa, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, si riserva, dal 1° Gennaio 2016, la possibilità di garantire l'esercizio del diritto di mensa aziendale anche tramite l'utilizzo di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 (sette/00), impegnandosi al riguardo ad impartire apposite direttive.

Art. 8

Al momento del ritiro della dotazione prevista di "buoni pasto" il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, versando tale quota con le modalità indicate dall'Azienda, salvo diverse indicazioni dei futuri CC.CC.NN.LL o disposizioni normative.

Art. 9

L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

Art. 10

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including "CSC" and "2016" in parentheses.]

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Leggenda (CGI)

CGI

CGI

CGI